

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2473

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CATANOSO GENOESE**

Disposizioni per l'inquadramento di soggetti incaricati di funzione dirigenziale presso l'Agenzia delle entrate nei ruoli dirigenziali della medesima

*Presentata il 20 giugno 2014*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si può affermare che il successo del progetto di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni e la loro evoluta trasformazione in soggetti capaci di fornire soluzioni efficaci ed efficienti in termini di servizi all'utenza dipende in misura decisiva dalla figura e dalle capacità del dirigente, attore di un ruolo strategico del cambiamento, inteso come dimensione permanente della gestione in un mondo in continua e rapida evoluzione.

In questo nuovo panorama della pubblica amministrazione nascono l'Agenzia delle entrate e l'ex Agenzia del territorio, enti pubblici non economici istituiti ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999 ed attivi dal 2001. L'Agenzia delle entrate è dotata di statuto e di regolamento di amministrazione, come lo era l'ex Agenzia del territorio.

L'Agenzia delle entrate e anche l'ex Agenzia del territorio hanno proceduto sin dalla loro attivazione all'affidamento di incarichi dirigenziali, anche di particolare rilievo, a personale non dirigente, senza procedere, secondo il disposto regolamentare, alla contestuale attivazione dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali disponibili e affidate temporaneamente.

Le due Agenzie, tenuto conto della sempre maggiore carenza di dirigenti, a causa del progressivo collocamento a riposo degli stessi, e impossibilitate, per le vincolanti disposizioni legislative in materia di assunzione nel pubblico impiego, a promuovere (di fatto) apposite procedure concorsuali, hanno ricorso all'affidamento di incarichi dirigenziali provvisori, attraverso procedure selettive interne (cosiddette « interPELLI »), previa specifica valu-

tazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico. In particolare, nell'Agenzia delle entrate, dal 2001, sono stati conferiti a funzionari circa 800 incarichi dirigenziali, che rappresentano la larga maggioranza del totale dei posti assegnati, destinata ad aumentare per ovvie ragioni anagrafiche. Lo stesso è accaduto presso l'ex Agenzia del territorio, ove sono invece stati conferiti circa 170 incarichi dirigenziali.

Alla data attuale l'Agenzia del territorio è stata incorporata a quella delle entrate ai sensi del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

Il presupposto normativo che ha consentito alle due Agenzie la gestione autonoma di questa tipologia di contratti può essere rinvenuto nell'articolo 71, comma 3, lettera *d*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, « determina le regole per l'accesso alla dirigenza ». Infatti, nel regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate, all'articolo 24, comma 1, è previsto che « (...) l'Agenzia può stipulare, previa specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti, con l'obbligo di avviare nei sei mesi successivi la procedura selettiva ».

Gli incarichi dirigenziali attribuiti sono stati assegnati in piena osservanza dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante la norma fondamentale che regola il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale norma stabilisce, infatti, che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si deve tener conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti. In sostanza, si tratta di combinare le caratteristiche oggettive legate alle funzioni proprie della posizione da ricoprire e agli obiettivi che vi sono connessi e i requisiti

soggettivi costituiti dalla personalità del dirigente e dalla sua storia professionale. In relazione a tale criterio generale enunciato dalla legge, vanno evidenziati tre punti:

1) il processo di conferimento degli incarichi dirigenziali ha inteso raccordare al più alto livello possibile le caratteristiche funzionali della posizione da ricoprire con le specifiche competenze professionali dei dirigenti, in funzione, prioritariamente, dell'efficacia e dell'efficienza del funzionamento delle strutture, valutate in un'ottica di considerazione generale del quadro complessivo delle posizioni dirigenziali, nonché della valorizzazione e della gratificazione professionale delle persone;

2) per quel che riguarda le connotazioni funzionali delle posizioni da ricoprire sono stati oggetto di considerazione:

*a)* le caratteristiche dimensionali e gestionali, anche in relazione alle criticità ambientali;

*b)* gli obiettivi da perseguire nel presidio della posizione;

*c)* il contesto in cui si inserisce il conferimento della posizione stessa;

*d)* i requisiti specifici di esperienza e di preparazione professionali, specie ove abbiano particolare rilievo critico per la copertura della posizione, in ragione anche della rilevanza della posizione stessa nell'ordinamento dell'Agenzia;

3) per quel che riguarda i profili professionali dei dirigenti sono stati considerati:

*a)* le competenze possedute, quale somma delle conoscenze e delle capacità maturate in termini di sapere e di saper fare, nonché delle attitudini individuali;

*b)* i risultati conseguiti e le prestazioni rese nei precedenti incarichi, desunti dal sistema di valutazione, con riferimento, fra l'altro, agli aspetti di gestione delle risorse e alle capacità di negoziazione e di gestione costruttiva delle situazioni conflittuali, anche con le organizzazioni sindacali;

c) le aspettative di crescita professionale e di carriera coerenti con le esigenze gestionali e organizzative dell'Agenzia.

Con tali procedure selettive sono stati conferiti ai funzionari, in possesso dei necessari requisiti, gli incarichi dirigenziali. Gli incarichi prevedono l'equiparazione in tutto e per tutto ai dirigenti di ruolo con le sole seguenti eccezioni:

1) provvisorietà dell'incarico che, stante il contratto firmato, può essere revocato in qualsiasi momento e non solo a seguito di una valutazione negativa;

2) mancato riconoscimento ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto per la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario.

La valenza transitoria della norma regolamentare dell'Agenzia delle entrate (come anche quella dell'ex Agenzia del territorio) è stata di anno in anno rinnovata.

Il blocco del *turnover* insieme alla complessità delle procedure concorsuali si sono mal conciliati con le urgenze operative ed organizzative dell'Agenzia delle entrate.

La provvisorietà dell'incarico rappresenta un elemento di forte turbamento in considerazione del fatto che l'amministrazione potrebbe procedere all'interruzione del mandato anche per cause non dipendenti dall'operato del funzionario; la consapevolezza di questa situazione introduce un elemento destabilizzante soprattutto per chi svolge tale incarico già da diversi anni.

Da qui nasce l'esigenza di procedure atte ad eliminare questo stato di precarietà per i soggetti incaricati di funzioni dirigenziali. È diffusa, invero, fra tanti dirigenti dell'Agenzia delle entrate la percezione di una sorta di incongruenza e di ingiustizia per il fatto che, ai fini del loro passaggio alla qualifica dirigenziale, non abbia potuto contare l'apprezzamento delle capacità e delle attitudini dimostrate

concretamente, giorno per giorno, in una vita di lavoro. Indicazioni di segno diverso vengono, invece, oltre che dalle aziende più attente alla tematica della valutazione e della valorizzazione del capitale umano, dalle amministrazioni pubbliche di grandi Paesi, il cui « modello » non può essere ignorato.

Bisogna considerare poi che i concorsi per la dirigenza, a oltre tredici anni dall'attivazione dell'Agenzia delle entrate, non sono stati espletati, ledendo le legittime aspettative di chi da tanti anni esercita le funzioni dirigenziali, senza averne neanche la retribuzione piena (ai fini contributivi e previdenziali), contravvenendo ai principi che stabiliscono parità di retribuzione quando si espletano i medesimi compiti (principio peraltro stabilito dal comma 5 dell'articolo 12 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate).

La situazione di precarietà degli incaricati di funzioni dirigenziali si configura, tra l'altro, come un « ingiusto arricchimento » per l'amministrazione finanziaria. Infatti, i dirigenti incaricati, da una parte, vengono equiparati ai dirigenti di ruolo, in termini di funzioni e di responsabilità e, dall'altra, hanno un diverso trattamento economico e vivono nella costante condizione di provvisorietà dell'incarico stesso che, stante il contratto sottoscritto, potrebbe essere revocato in qualsiasi momento, anche a fronte di valutazioni non negative. Inoltre, agli stessi incaricati non viene ingiustamente riconosciuta, ai fini previdenziali e del trattamento di fine servizio, la parte eccedente gli emolumenti previsti per la qualifica di funzionario.

Le emergenze sono note e, se è necessario puntare con decisione alla revisione della spesa, è però irrinunciabile il recupero dell'efficienza. In questo particolare momento di crisi economica e finanziaria, la scelta di inquadrare con uno specifico intervento normativo i funzionari pubblici, che da numerosi anni esercitano funzioni dirigenziali a tutti gli effetti, costituisce una soluzione di giustizia, oltre a deter-

minare un notevole risparmio per le casse dello Stato.

Da quanto esposto sorge l'esigenza di prevedere una normativa che, tenendo in gran conto le priorità della lotta all'evasione e all'elusione fiscali e dell'ormai necessaria revisione dei valori catastali, garantisce un mi-

gliore funzionamento del sistema fiscale mediante una dotazione organica dirigenziale coerente con gli obiettivi affidati dai vertici dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto si procede all'inserimento del personale in possesso di specifici requisiti nei ruoli della dirigenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il personale dell'Agenzia delle entrate con incarico di funzioni dirigenziali, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in possesso dei requisiti elencati al comma 2 del presente articolo, è inquadrato, nel ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle entrate con lo stesso incarico ricoperto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale da inquadrare nel ruolo dirigenziale dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1, deve possedere, alla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti requisiti:

*a)* aver superato un concorso indetto della pubblica amministrazione per accedere a una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o un titolo equipollente;

*b)* essere inserito nei ruoli dell'Agenzia delle entrate o dell'ex Agenzia del territorio e avere un'anzianità di servizio nella pubblica amministrazione almeno pari a dieci anni con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale;

*c)* aver superato una procedura selettiva interna per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico, prevista dal regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 71, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

*d)* aver svolto, da almeno tre anni, in modo continuativo, funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle entrate o l'ex Agenzia del territorio, con formale contratto di incarico dirigenziale provviso-

rio, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e aver ottenuto continuativamente, per l'incarico dirigenziale, valutazioni positive della gestione dei risultati.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*17PDL0024150\*